

CAMERA DEI DEPUTATI N. 759**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORINI, FRANCESCHINI GIORGIO, FABBRI, MANZINI, ROMANATO, AIMI, CIBOTTO, SALIZZONI, ZACCAGNINI, BRUSASCA, MARCONI, BARTOLE, PASINI, BERSANI, MARENGHI, TRUZZI, RAPELLI, FRANZO, GRAZIOSI, BUZZI, FALETTI, SANGALLI, GERMANI, ELKAN, HELFER, STORCHI, MORELLI, VALANDRO GIGLIOLA, DE MARZI FERNANDO, FABRIANI, MACRELLI, GUI, FACCHIN, BARESI

*Annunziata il 2 aprile 1954***Norme integrative per la bonifica delle Valli di Comacchio
e degli altri territori vallivi del Delta Padano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema sociale ed economico che sta alla base delle leggi di riforma fondiaria non può trovare adeguata soluzione, in determinate zone, come nel Delta Padano, senza il compimento di profonde ed estese opere di bonifica idraulica ed agraria, che consenta il reperimento di nuove terre e la sistemazione in esse di lavoratori.

Problema questo, ricorrente nelle discussioni parlamentari che si susseguono ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio dell'agricoltura e che l'attuale proposta di legge si propone di affrontare e quindi di risolvere, se non interamente, almeno in notevole parte.

Dalle diverse indagini che in questi ultimi anni sono state condotte nei territori del Delta Padano dove opera la legge 21 ottobre 1950, n. 841, per rilevare il rapporto esistente fra la forza lavorativa rappresentata dalla popolazione agricola del territorio stesso e le possibilità di assorbimento del lavoro manuale offerte dalla sua agricoltura, risulta che, anche

facendo assegnamento su tutte le possibili intensificazioni culturali ottenibili, sia attraverso l'evoluzione dei terreni di recente bonifica, sia con l'estensione della piccola proprietà contadina, sia ancora mediante le opere di trasformazione agraria che potranno eseguire volontariamente o forzatamente i proprietari, detta popolazione rurale del Delta presenta un eccesso di almeno 15.000 unità lavorative, pari a circa 27.000 persone, affinché la rimanente popolazione possa conseguire un tenore di vita sufficiente.

D'altra parte, essendo praticamente da escludere la possibilità di raggiungere, anche solo parzialmente, tale equilibrio attraverso l'emigrazione della popolazione eccedente, è evidente come non resti altra soluzione che rivolgersi verso nuove bonifiche le quali, prima con l'esecuzione delle opere statali e private concorrenti alla bonifica stessa, poi per la conduzione dei terreni riscattati, possano assorbire tutta la indicata eccedenza di popolazione, ospitandola anche nel loro interno.

Considerato che nei terreni di nuova bonifica occorrono circa due ettari per assorbire una unità lavorativa, ne deriva che occorrono circa 30.000 ettari di superficie agraria per sistemare la popolazione di cui trattasi, ossia, praticamente, la stessa superficie, netta da opere statali, che potrà risultare dalla bonificazione delle Valli di Comacchio.

È al riguardo da notarsi come già il progetto per il prosciugamento e la bonifica del Mezzano, bacino vallivo esteso per 33.000 ettari circa, quindi il più ampio ed il più importante delle Valli anzidette e del Delta Padano, sia stato oggetto di esame da parte del Consiglio Superiore del Ministero dei lavori pubblici il quale ha indicato i criteri cui dovrà ispirarsi l'esecuzione dell'opera.

In conformità a tale schema di bonificazione graduale e per bacini, del comprensorio noto sotto il nome di Valli di Comacchio, questo progetto di legge prevede conseguentemente, all'articolo 1, che la espropriazione sia fatta per gradi, in modo da permettere che lo sfruttamento delle zone vallive non ancora oggetto di prosciugamento, continui come per il passato, senza aggravare, con perdite di redditi, la situazione economica della zona del comprensorio di applicazione della legge stessa, comprensorio, si tenga ben presente, che non si identifica solamente con il perimetro che racchiude in sé le valli cosiddette di Comacchio, ma coincide altresì con i territori vallivi ricadenti nei comuni indicati dall'articolo 1 del Decreto Pres. del 27 febbraio 1951, n. 69, in ottemperanza al principio che le presenti norme debbono integrare e potenziare, come si è già detto, lo sviluppo della legge-stralcio operando gradualmente in quei singoli bacini vallivi che si appalesano più idonei al processo bonificatorio.

E poiché è già in corso la bonifica idraulica di una modesta porzione della valle del Mezzano per una superficie di circa 3.000 ettari corrispondenti ai bacini delle valli Rillo, Pega e Zavelea, in prossimità di Comacchio, eseguita dal Genio civile di Ferrara ed a completo carico dello Stato, è opportuno che anche detto terreno ormai emerso venga a godere dei benefici della presente legge e che abbia la destinazione in essa prevista, rientrando nel 2° comma dell'articolo 1.

Nessun dubbio, poi, che l'organo più idoneo a formare i piani generali di bonifica ed i programmi di trasformazione fondiaria ed agraria sia l'Ente di colonizzazione del Delta Padano, potendo altresì essere autorizzato ad avere la concessione di opere pubbliche di bonifica derivanti dai piani

generali anzidetti previa approvazione da parte del competente Ministero.

Per evitare incertezze circa la indennità di esproprio da corrispondere agli espropriandi che nella più parte dei casi non potrebbero determinare automaticamente trovandosi la legge ad operare in ordine a beni di regola, senza reddito catastale, l'articolo 4 demanda opportunamente la determinazione e liquidazione dell'indennità stessa alle norme stabilite per l'attribuzione dei beni all'Opera nazionale combattenti e contenute nell'articolo 33 e seguenti del regolamento approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e convertito in legge il 16 giugno 1927, n. 1100.

È evidente che questa cospicua opera bonificatoria eseguita con i denari dello Stato e quindi della collettività, non sia diretta a creare nessun monopolio terriero bensì ad elevare economicamente, socialmente e moralmente la classe bracciantile che numerosa preme ai margini delle valli da prosciugare, irrequieta perché disoccupata la gran parte dell'anno.

Quindi i territori bonificati, dispone l'articolo 3, oltre che essere espropriati con le modalità indicate nella legge stessa, dovranno essere concessi ai braccianti coltivatori diretti, con i criteri non diversi da quelli adottati per la legge-stralcio.

Va infine sottolineata l'importanza dell'articolo 7; le disposizioni ivi adottate costituiscono indubbiamente quella premessa di carattere difensivo, senza le quali fatalmente l'azione del mare potrebbe travolgere l'opera bonificatrice dell'uomo.

Uno Stato moderno, democratico, che fonda la sua costituzione non solo sulla libertà, ma altresì sul lavoro, deve volere, senza perplessità alcuna, rinnovare il volto di quelle regioni ove oggi regna la desolazione e la miseria, ivi affrontando e risolvendo radicalmente il problema sociale, umano e produttivo.

Nessun dubbio che questo progetto di legge propone un investimento produttivo per eccellenza; la bonifica della terra fatta con sani criteri, rimunererà indubbiamente il capitale in essa impiegato.

Valga ad esempio quanto è avvenuto nella provincia di Ferrara, cointeressata in questa legge.

Se in essa i consorzi della Grande Bonifica Ferrarese ed il Consorzio Polesine San Giorgio non avessero prosciugato e bonificato rispettivamente 54.000 e 50.000 ettari impiegando decenni di lavoro, forse

il volume della produzione agricola di detta provincia in quintali 303.000 di prodotti vari nel 1873 avrebbe potuto salire del 1929, a bonifica idraulica pressoché ultimata, a quintali 2.803.000 ed oggi in via di continuo aumento, nonostante i danni provocati dalla guerra?

La produzione media per ettaro, sempre in detta provincia, è di quintali 300 di barbabietole e poiché un quintale rende in media chilogrammi 11 di zucchero, la produzione dello zucchero per ettaro si aggira attorno ai 33 quintali.

L'importo dei diritti erariali, compresa l'imposta generale sull'entrata, è di circa lire 10.000 per quintale; quindi lo Stato incassa ogni anno in media per ogni ettaro coltivato a barbabietole lire 330.000 !

Non è il caso di proporre ulteriori dimostrazioni sull'opportunità dell'approvazione di questo progetto. Lo stesso Presidente del Consiglio nel suo discorso al Parlamento del 18 febbraio 1954 ha sottolineato il concetto che « bilancio dello Stato equilibrato significa soprattutto spendere bene il pubblico denaro nella direzione più utile possibile per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico, per aumentare l'occupazione e per lottare contro la miseria ».

Ora questo progetto di legge, semplice nel suo tecnicismo, non infarcito di nuove norme, richiamandosi ad altre già in vigore e collaudate, costituisce un strumento adeguato e valido per il raggiungimento di tali finalità, onde si confida nella approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai territori vallivi ricadenti nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69, classificati comprensori di bonifica di prima categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 8 gennaio 1951, n. 32, si applicano le disposizioni della presente legge.

Sono da considerarsi territori vallivi anche quelli che si trovino attualmente in corso di prosciugamento o ancora in fase iniziale di bonifica idraulica.

Alla delimitazione del perimetro dei singoli bacini vallivi si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica.

ART. 2.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano è autorizzato a redigere, per i territori di cui al precedente articolo, oltre che i programmi di trasformazione fondiaria ed agraria previsti dall'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, anche i piani generali di bonifica previsti dall'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere, inoltre, autorizzato ad eseguire in concessione le opere pubbliche di

bonifica risultanti dai piani generali anzidetti, che dovranno essere approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 3.

I territori di cui all'articolo 1 sono soggetti ad esproprio, con le norme e le modalità stabilite nei seguenti articoli, a favore dell'Ente di colonizzazione del Delta Padano ed allo scopo di ricavarne i terreni da concedere a coltivatori diretti.

I contratti di locazione dei territori vallivi sottoposti a procedimenti di espropriazione sono sciolti di pieno diritto allo scadere di tre mesi dalla data di pubblicazione dei piani di esproprio. Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione.

ART. 4.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di esproprio che vengono depositati e pubblicati con le stesse modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Alla determinazione e liquidazione delle indennità, si provvede con le procedure e le norme stabilite per l'attribuzione di beni all'Opera nazionale per i combattenti, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modifiche.

ART. 5.

Avverso il piano particolareggiato di esproprio gli interessati possono, per la rettifica di eventuali errori di rilevazione, produrre ricorso all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, entro 60 giorni dall'inizio della pubblicazione del piano anzidetto.

ART. 6.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con propri decreti all'approvazione dei piani particolareggiati di esproprio.

Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 7.

È autorizzata l'esecuzione a totale carico dello Stato delle opere necessarie per la difesa del litorale, particolarmente in corrispondenza dei territori da bonificare e dei centri abitati.

ART. 8.

Per gli scopi della presente legge è autorizzata la spesa di 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:

esercizio 1954-55	Miliardi 1,5
» 1955-56	» 2,5
» 1956-57	» 3,7
» 1957-58	» 4 -
» 1958-59	» 4 -
» 1959-60	» 4 -
» 1960-61	» 3 -
» 1961-62	» 2,5

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinarsi all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed alle spese inerenti ai programmi di trasformazione fondiaria ed agraria.

Per la erogazione di queste ultime si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.